ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CREAZIONE DI UNA RETE CULTURALE

Tra

la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati, codice fiscale 90042390320, con sede in Trieste Via Milano numero 22, in persona del suo legale rappresentante dott. Antonio Ballarin, più brevemente di seguito indicata come **Federazione**,

e

la Unione Italiana, codice fiscale 10823861913, con sede a Fiume, Via delle Pile – Uljarska 1/IV, più brevemente di seguito indicata **Unione**,

premesso che

la Federazione ha come obiettivo essenziale la perpetuazione della identità culturale e storica delle Comunità istriane, fiumane e dalmate, quali si sono formate nella Venezia Giulia e in Dalmazia attraverso la civiltà romano-veneta e italiana, provvedendo alla tutela dei vitali interessi morali e materiali delle Comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati e loro discendenti.

L'Unione è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l'articolazione complessiva dei bisogni politici, economici, culturali e sociali, la cui principale finalità è la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, l'affermazione dei diritti specifici, il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità, l'affermazione della soggettività nonché il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale della Comunità al più alto livello.

Le parti di comune accordo stabiliscono

Art. 1 – Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo è l'espressione della volontà delle parti di promuovere le proprie attività culturali e istituzionali nel reciproco interesse per una sempre più ampia conoscenza e per la tutela e la valorizzazione delle identità culturali e storiche delle terre d'Istria, Fiume e Dalmazia, sia direttamente, sia attraverso proposte ed iniziative promosse dai soci della Federazione o dalle singole Comunità degli Italiani costituenti l'Unione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Le principali finalità ed iniziative che si intendono promuovere possono essere riassunte:

- avviare e promuovere ricerche e studi in campo storico-culturale; organizzare convegni, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde; promuovere tutte le attività utili ed indispensabili per la tutela del patrimonio storico e architettonico; incentivare iniziative e attività nel campo turistico al fine di promuovere la conoscenza dell'identità territoriale;

- avviare, promuovere, curare e sostenere direttamente o indirettamente, forme pubblicitaria e di comunicazione utili ed indispensabili anche a livello internazionale, sia mediata, sia digitale attraverso la rete informatica, i giornali, le riviste, le trasmissioni radiofoniche e televisive e gli altri supporti e applicazioni multimediali;
- promuovere la conoscenza dell'identità territoriale anche attraverso le proprie strutture, con l'organizzazione di trasferte culturali anche scolastiche, rapportandosi con i principali gruppi turistici europei o internazionali;
- promuovere la produzione economica e culturale delle imprese e realtà insistenti sul territorio della Comunità Nazionale Italiana;
- avviare e promuovere ogni e qualsiasi iniziativa congiunta utile al raggiungimento degli scopi del presente accordo.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo ha una validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva la volontà espressa di una delle parti di volerlo rescindere in via anticipata. Allo scadere dei cinque anni il presente Accordo s'intende approvato per un ulteriore periodo di pari durata secondo il principio di silenzio/assenso.

Art. 4 – Gestione finanziaria delle attività

Le parti potranno utilizzare per le attività culturali e istituzioni promosse i fondi pubblici e privati di cui singolarmente dispongono, ove impiegabili per norma di legge, come pure attivarsi per ogni e qualsiasi altra forma di reperimento fondi. Le parti provvederanno all'acquisizione della documentazione necessaria per l'inoltro delle richieste di ottenimento di contribuzione pubblica sugli interventi in relazione alle misure ed ai bandi che negli anni futuri potranno essere attivati presso Enti ed Istituzioni anche dell'Unione Europea.

Art. 5 – Forme di consultazione

Le parti di comune accordo stabiliscono la creazione di un Comitato Scientifico che potrà proporre e comunque valuterà i progetti da realizzarsi. Il Comitato Scientifico sarà composto da sei membri, indicati paritariamente dalla Federazione e dall'Unione, al cui interno sarà eletto il Presidente, se non già comunemente scelto e nominato dalle parti. Il Comitato Scientifico sarà assistito da un Segretario nominato dalle parti che ne curerà i rapporti oltre alla verbalizzazione delle sedute, e da due tecnici economici finanziari indicati uno dalla Federazione e uno dall'Unione, che esprimeranno parere preventivo, obbligatorio e vincolante su tutti gli atti che comportino spese a carico della Federazione e dell'Unione. Gli incontri di consultazione si terranno presso la sede della Federazione o delle sedi delle Associazioni aderenti o presso la sede dell'Unione o delle sedi delle Comunità aderenti.

Art. 6 – Prospetto di ripartizione delle spese e delle entrate

Le spese e le entrate per la realizzazione degli scopi del presente accordo saranno ripartiti in parti uguali tra la Federazione e l'Unione, fatta eccezione per quelle riferite all'estensione territoriale della progettazione sul territorio di ogni singola parte e salvo diversi accordi che dovranno essere preventivamente sottoscritti tra le parti. La Federazione e l'Unione potranno nominare un capo fila per la gestione di particolari progetti e per particolari forme contributive da richiedere.

Art. 7 – Validità dell'accordo

Il presente accordo di programma necessiterà delle deliberazioni autorizzative da parte degli organi competenti della Federazione e dell'Unione.